

REGOLAMENTO COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ

(Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198, aggiornato con la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 e con la Legge 5 novembre 2021, n. 162)

Art. 1

Commissione comunale pari opportunità tra Uomo e Donna

Presso il Comune di Monteroni di Lecce, è istituita la Commissione comunale per le pari opportunità tra uomo e donna (di seguito denominata Commissione pari opportunità), in attuazione del principio di uguaglianza riconosciuto dall'art. 3 della Costituzione e dall'art. 1 del Codice delle pari opportunità.

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento della Commissione pari opportunità in conformità con quanto previsto dallo Statuto comunale.

La Commissione pari opportunità è un Organismo consultivo dell'Amministrazione Comunale.

La partecipazione alla Commissione pari opportunità è gratuita.

Art. 2

Finalità della Commissione

La Commissione pari opportunità opera, con funzioni consultive, conoscitive e propositive nei confronti del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale e, nei limiti delle proprie prerogative, in sinergia con gli organi istituzionali competenti, al fine di:

- a. promuovere le pari opportunità tra uomo e donna nella partecipazione alla realtà sociale, alla vita politica e delle istituzioni, allo sviluppo del territorio, alla realtà economica e del lavoro, nella vita familiare e professionale, nell'educazione e nella formazione, nella cultura e nei comportamenti dei cittadini;
- b. avanzare proposte per la predisposizione di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità tra uomini e donne ai sensi dell'art. 48 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (D. Lgs. n.198/06 e ss. mm e ii.);
- c. favorire l'informazione e la conoscenza relativa alla legislazione e a tutte le iniziative riguardanti le pari opportunità e la tutela e sostegno della maternità e paternità ai sensi dell'art. 51 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;
- d. promuovere progetti ed interventi nel mondo della scuola volti al riconoscimento e alla valorizzazione delle differenze di genere;
- e. promuovere iniziative utili a contrastare la violenza di genere;
- f. curare i rapporti con enti ed organismi, privati ed istituzionali, al fine di individuare forme di collaborazione, di scambio e di coordinamento di iniziative e programmi comuni;
- g. sollecitare interventi, anche con l'ausilio degli Organi del Comune, volti a favorire la formazione, l'istruzione e l'autosufficienza delle donne, nella società e nella famiglia.

La Commissione, quando ne sia richiesta dal Sindaco, dalla Giunta o dal Consiglio Comunale, esprime il proprio parere consultivo non vincolante su provvedimenti, programmi ed iniziative comunali che direttamente abbiano rilevanza per le pari opportunità: in tal caso, copia degli atti sui quali la Commissione deve esprimere parere è inviata d'ufficio, a cura del Responsabile del Settore

interessato, al Presidente della Commissione, che si esprime entro i successivi 15 giorni.

Art. 3

Durata, composizione e nomina della Commissione

La Commissione pari opportunità ha durata pari a quella del Consiglio Comunale.

Nella sua composizione la Commissione pari opportunità rispetta le quote di genere, secondo la **Legge n.120 del 12 luglio 2011**, ovvero che il “genere meno rappresentato” sia presente per il primo anno nella misura di un quinto e, successivamente, nella maggior misura di un terzo.

La Commissione pari opportunità è così composta:

1. n.3 Componenti esterni designati dal Consiglio Comunale, di cui n.2 espressi dalla Maggioranza e n.1 espresso dalla Minoranza, individuati fra Cittadini aventi specifiche esperienze e competenze nell’ambito delle funzioni di cui all’art.2, che abbiano presentato la propria candidatura, completa di curriculum vitae, a seguito di apposito Avviso pubblicato sul sito dell’Ente;
2. n.2 Rappresentanti tra le Associazioni imprenditoriali e di categoria più rappresentative nel territorio, indicati dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce;
3. n.1 Rappresentante delle Organizzazioni Sindacali indicato, concordemente tra loro, tra le Associazioni sindacali maggiormente rappresentative;
4. n.1 Rappresentante scelto tra gli Ordini professionali di Avvocati, Psicologi ed Assistenti Sociali, designati dai rispettivi Consigli. La selezione viene effettuata a rotazione a partire dall’Ordine professionale degli avvocati, per poi seguire con l’ordine professionale degli Psicologi e degli Assistenti sociali. La durata dell’incarico è pari a quella del Consiglio Comunale.
5. n.1 Rappresentante delle Associazioni femminili presenti sul territorio comunale;
6. n.1 Rappresentante del mondo della scuola, indicato dall’Ufficio Scolastico Territoriale, ovvero, in difetto, dagli Istituti Comprensivi del territorio;
7. n.1 Rappresentante del mondo della Sanità, indicato dall’ASL di Lecce.

Nel caso in cui le Associazioni, gli Ordini e/o le Istituzioni elencate non ritengano individuare un loro rappresentante in seno alla Commissione pari opportunità, i membri mancanti verranno individuati tra Cittadini aventi specifiche esperienze e competenze nell’ambito delle funzioni di cui all’art.2 e comunque appartenenti agli Ordini/Associazioni/Istituzioni in elenco, che abbiano presentato la propria candidatura, completa di curriculum vitae, a seguito di apposito Avviso pubblicato sul sito dell’Ente;

Alle sedute della Commissione pari opportunità partecipa, senza diritto di voto, l’Assessore con delega alle pari opportunità o Consigliere delegato dal Sindaco.

La Commissione pari opportunità è nominata dal Sindaco.

La nomina dei componenti di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) tiene conto delle designazioni fatte dal Consiglio Comunale e dalle rispettive organizzazioni di categoria economica, sindacale, professionale e delle associazioni femminili.

Art. 4

Funzionamento della Commissione

La Commissione Pari Opportunità si riunisce presso una sede del Comune di Monteroni di Lecce.

Per l'espletamento dei compiti sopra indicati, la Commissione si avvale dell'assistenza dell'Ufficio dell'Assessorato con delega alle Pari Opportunità.

Art. 5

Funzionamento e organi della Commissione

La prima seduta della Commissione viene convocata dall'Assessore o Consigliere delegato.

Nel corso della prima seduta, la Commissione pari opportunità elegge un Presidente e un Vice Presidente scelti tra i suoi membri, a scrutinio segreto, con voto limitato a uno e a maggioranza assoluta dei componenti.

L'ufficio di presidenza è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Segretario, dipendente del Settore Servizi alla Persona con il compito di curare le attività della Commissione, le convocazioni e la redazione dei verbali delle sedute della commissione.

Spetta al Presidente:

- rappresentare la Commissione all'interno e all'esterno dell'Amministrazione Comunale;
- convocare la Commissione;
- presiedere le riunioni della Commissione;
- proporre l'ordine del giorno delle riunioni della Commissione;
- promuovere l'attuazione delle iniziative approvate dalla Commissione curandone l'esecuzione.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento a qualsiasi titolo.

La Commissione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno ed ogni qualvolta il Presidente lo decida ovvero lo richieda al Presidente un terzo dei componenti, in tal caso la convocazione sarà inoltrata entro il termine di 15 giorni dalla presentazione di richiesta scritta.

La convocazione avviene mediante l'invio tramite posta elettronica dell'ordine del giorno almeno 5 giorni prima della riunione.

Le riunioni della Commissione possono essere organizzate anche in remoto, mediante comunicazione ai componenti di apposito link, anche al fine di consentire, in caso di emergenza sanitaria, il rispetto di eventuali protocolli di sicurezza per il contenimento dei contagi.

Le sedute sono valide quando sia presente almeno un terzo dei componenti, arrotondato per eccesso.

I componenti decadono dalla nomina a seguito di due assenze consecutive ingiustificate alle sedute.

Le decisioni sono valide quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il verbale di ogni riunione deve contenere le presenze, gli argomenti trattati, le decisioni assunte ed

eventuali posizioni difformi espresse dai componenti; è compilato dal Segretario ed è sottoscritto da questi e dal Presidente.

Il verbale è approvato nella riunione successiva.

Possono essere invitati alla Commissione professionisti, specialisti ed altri soggetti esperti, su richiesta del Presidente, del Vicepresidente e dell'Assessore/Consigliere delegato.

Art. 6

Relazione di programma annuale

La Commissione presenta al Consiglio Comunale una relazione di programma entro il 31 ottobre di ogni anno.

La Giunta Comunale, tenuto conto delle indicazioni espresse dalla Commissione e dal Consiglio Comunale, valuterà le eventuali iniziative da adottare e da inserire nel bilancio di previsione del triennio successivo.

Art. 7

Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento in ordine alle modalità di funzionamento dell'organismo collegiale di cui trattasi, si fa rinvio, se ed in quanto compatibili, alle norme comunitarie, alle leggi dello Stato e della Regione Puglia e regolamentari vigenti in materia.

Art. 8

Entrata in vigore

Il presente Regolamento, ai sensi dell'Art.124 del T.U.E.L. D.Lgs. n.267/2000 e dell'Art.10 delle disposizioni preliminari del Codice Civile, entra in vigore il sedicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione all'albo Pretorio *online* del Comune della relativa delibera di approvazione

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente approvate dall'Amministrazione Comunale.